

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI  
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  
VEN\_06 – Vicenza**

- ARTICOLO 1 – Oggetto
- ARTICOLO 2 – Composizione
- ARTICOLO 3 – Sede
- ARTICOLO 4 – Funzioni
- ARTICOLO 5 – Convocazione
- ARTICOLO 6 – Validità delle sedute e delle Deliberazioni
- ARTICOLO 7 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato
- ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento delle sedute da remoto
- ARTICOLO 9 – Presidenza
- ARTICOLO 10 – Esecutivo dei Sindaci
- ARTICOLO 11 – Spese

**Approvato dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito VEN\_06 VICENZA  
con delibera n. 1 del 30 gennaio 2026**

## **ARTICOLO 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale VEN\_06 - Vicenza (di seguito anche "Comitato") ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9.
2. Il Comitato è organismo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
4. Il Regolamento ed eventuali sue modifiche sono adottate dal Comitato dei Sindaci di Ambito con le modalità di cui al successivo art. 6.
5. Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in quanto applicabili, nonché a quanto previsto dalla convenzione per la gestione associata sottoscritta da tutti i Comuni costituenti l'ATS.

## **ARTICOLO 2 – Composizione**

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito è organismo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella composizione soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. È composto dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale VEN\_06 - Vicenza, così come individuato dalla DGR n. 1191 del 18 agosto 2020.
2. A norma dell'art. 11, comma 3 della L.R. n. 9/2024, partecipano al Comitato dei Sindaci di Ambito, senza diritto di voto, il direttore dell'ATS e, per le materie di integrazione socio-sanitaria, il Direttore dei Servizi Socio-sanitari dell'Azienda ULSS 8 "Berica".
3. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Sindaco del Comune Capofila.
4. I membri del Comitato durano in carica per un periodo coincidente con la durata del rispettivo mandato di Amministratore. Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza delle elezioni amministrative dei Comuni componenti l'ATS.
5. La qualità di componente del Comitato si perde immediatamente – oltre in caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Amministratore – al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
6. Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni in seno al Comitato esclusivamente ad un Assessore o ad un Consigliere appartenenti al proprio Comune, mediante rilascio di specifica delega scritta. La delega non può essere parziale e deve indicare il carattere della stessa (permanente o

temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata. La delega va trasmessa alla segreteria del Comitato con congruo anticipo. Non è ammessa, in nessun caso, la delega a figure tecniche.

7. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, il Comitato dei Sindaci di Ambito, secondo le proprie esigenze e definendo i tempi e le modalità più opportune, può prevedere la partecipazione/consultazione, senza diritto di voto, di altri enti pubblici, di Enti del Terzo Settore e delle formazioni sociali. Inoltre, possono essere coinvolte, senza diritto di voto, le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si siano dotate di un sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

8. Il Comitato opera collegialmente ed assume le proprie decisioni e pareri attraverso deliberazioni. Il Comitato può altresì manifestare indirizzi o disposizioni che non si traducono in un atto deliberativo, gli stessi saranno espressi mediante estratto del verbale di seduta.

### **ARTICOLO 3 – Sede**

1. Il Comitato ha sede presso il comune capofila, il cui Sindaco o suo delegato riveste la carica di Presidente dello stesso.

2. Le adunanze del Comitato si tengono, in via ordinaria, nella sede di cui al precedente comma 1 ed in presenza. Il Comitato, in base a particolari esigenze, può essere convocato anche presso la sede di ciascuno dei Comuni dell'Ambito, previa intesa con il Sindaco interessato, o in altra sede, previa intesa tra tutti i componenti del Comitato stesso. È riconosciuta la facoltà di convocare il Comitato e di svolgere la riunione in videoconferenza partecipando alle sedute da remoto, secondo la disciplina di cui al successivo art. 8.

### **ARTICOLO 4 – Funzioni**

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito esercita le funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di afferenza dell'ATS.

2. Al Comitato compete lo svolgimento dei seguenti compiti e l'approvazione degli atti che a questi si riferiscono:

- a) individua il Comune Capofila;
- b) elegge il Vicepresidente e l'Esecutivo dei Sindaci;
- c) definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ATS e della rete dei servizi [rif. art. 11, c. 4, lett. a) L.R. n. 9/2024];
- d) determina le finalità e gli indirizzi strategici dell'ATS;

- e) definisce le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 [rif. Art. 11, c. 4, lett. b) L.R. n. 9/2024];
- f) elabora e approva il Piano di Zona di cui all'art. 13 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali [rif. art. 11, c. 4, lett. c) L.R. n. 9/2024];
- g) elabora e approva il bilancio di Ambito e l'allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento trasmettendolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, alla Regione del Veneto [rif. Art. 11, c. 5, L.R. n. 9/2024];
- h) individua, a norma dell'art. 6, comma 2 della L.R. 04 aprile 2024, n. 9, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria il cui svolgimento è delegato all'Azienda ULSS 8 Berica;
- i) istituisce la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
- j) adotta gli strumenti regolamentari utili alla gestione associata degli interventi e servizi sociali funzionali a garantire l'omogeneità sul territorio dell'ATS e la loro corretta erogazione;
- k) approva le proposte di modifica alla convenzione di gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di afferenza dell'ATS. da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali;
- l) individua le ubicazioni degli eventuali presidi territoriali dipendenti dall'ATS;
- m) approva e modifica il regolamento che disciplina il proprio funzionamento (art. 9, c. 6, L.R. n. 9/2024).

3. In sede di prima convocazione le funzioni del Comitato dei Sindaci di Ambito sono svolte dal Comitato dei Sindaci di Distretto VEN\_06 - Vicenza [rif. art. 11, c. 2, L.R. n. 9/2024].

## **ARTICOLO 5 – Convocazione**

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La richiesta di convocazione può, altresì, essere avanzata da almeno un terzo dei componenti il Comitato.
3. La convocazione del Comitato deve essere notificata a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora, la sede e le modalità dell'adunanza, in presenza, online ovvero in modalità mista, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti in discussione e l'eventuale documentazione necessaria a svolgere l'istruttoria.

4. In caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente recapitato con un preavviso di almeno 24 ore, a mezzo PEC anticipata via e-mail.

#### **ARTICOLO 6 – Validità delle sedute e delle Decisioni**

1. Le adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito sono valide se tenute con la maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Il raggiungimento del numero legale viene accertato mediante appello nominale.

2. I pareri e le decisioni sono assunti a doppia maggioranza (quorum funzionale) con il voto favorevole della maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti presenti che rappresenti almeno il 50% più uno della popolazione residente di tutti i Comuni costituenti l'ATS, determinata al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della seduta, come risultante dalle rilevazioni ISTAT.

3. La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa mezz'ora dalla convocazione, non sia raggiunto il numero legale come definito al comma 1. Del fatto viene dato atto nel verbale nel quale sono indicati i componenti del Comitato presenti ed assenti.

4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese e il Comitato delibera validamente con le maggioranze di cui al precedente comma 2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle espressamente previste dalla legge. Nel caso in cui vi sia parità, l'esito della votazione è determinato dal voto del Presidente.

5. Le votazioni palesi si effettuano per chiamata o alzata di mano. Il Presidente procede alla controprova della votazione quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da uno o più componenti il Comitato. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta dal Presidente tra i componenti del Comitato e la cui identità viene riportata a verbale.

6. Le deliberazioni assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti i Comuni dell'ATS.

#### **ARTICOLO 7 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato**

1. Le adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito non sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente per consentire la partecipazione a soggetti esterni in audizione. Tutti i soggetti presenti alle sedute sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

2. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di segreteria, un funzionario dell'ufficio di supporto comunque denominato che assume il ruolo di verbalizzante.

3. È compito del Presidente constatare la validità della seduta, aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, indire la votazione e proclamarne l'esito. Il Comitato può votare solo su argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

4. Eventuali argomenti non espressamente indicati nell'ordine del giorno possono essere esposti nel corso dell'adunanza nell'ambito della voce "Varie ed eventuali" e di ciò viene dato atto nel verbale della seduta. All'interno della voce "Varie ed eventuali" non possono essere assunte deliberazioni, essendo tale punto funzionale a fornire comunicazioni, chiarimenti, proposte, suggerimenti o l'esame di temi che non richiedono una specifica deliberazione.
5. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Il Comitato, su richiesta motivata anche di un solo componente, può deliberare in qualsiasi momento della seduta di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
7. Delle sedute del Comitato viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte.
8. I verbali delle sedute del Comitato sono approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento e sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
9. Le deliberazioni del Comitato riportano i voti con cui sono state assunte e sono sottoscritte dal Presidente e allegate al verbale della seduta nella quale sono state assunte.
8. I verbali e le deliberazioni sono numerati progressivamente per anno e conservati in apposito archivio tenuto dall'ufficio di supporto.
9. Il Presidente, avvalendosi dell'ufficio di supporto cura, tramite PEC, la trasmissione in copia degli atti del Comitato a tutti i Sindaci facenti parte dell'ATS, al Direttore dell'ATS e agli eventuali ulteriori soggetti/Enti interessati.
10. Successivamente alla loro adozione, le deliberazioni del Comitato sono pubblicate:
  - a) all'Albo Pretorio on line del Comune Capofila per la durata di quindici giorni consecutivi;
  - b) sul sito web istituzionale del medesimo Comune Capofila in apposita sezione dedicata all'ATS;
  - c) sul sito web istituzionale degli altri Comuni componenti l'ATS. Quest'ultima pubblicazione può essere assolta mediante collegamento ipertestuale alla predetta sezione del sito web istituzionale del Comune Capofila dove tali deliberazioni sono pubblicate.
11. Le deliberazioni del Comitato sono immediatamente efficaci, salva diversa decisione del Comitato espressa nelle deliberazioni stesse.

#### **ARTICOLO 8 – Partecipazione alle sedute in videoconferenza**

1. Il Presidente stabilisce le eventuali circostanze per le quali la seduta in modalità in presenza debba essere sostituita, per tutti o alcuni partecipanti, dalla seduta telematica.

2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, qualora la seduta del Comitato si svolga con partecipazione da remoto, ovvero mista, i partecipanti dovranno mantenere attiva la videocamera per consentire la propria identificazione e l'effettività della partecipazione.

4. I partecipanti a distanza mediante collegamento telematico si considerano come presenti nella sede di convocazione della seduta. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei partecipanti intervenuti in presenza e da remoto. Per il computo del numero legale si sommano, a quelli presenti i componenti collegati in videoconferenza.

5. Il segretario verbalizzante così come ogni altro soggetto che debba o possa essere invitato a partecipare alle sedute del Comitato, può parimenti partecipare alle sedute da remoto con le medesime modalità telematiche.

6. Il sistema tecnologico e le modalità adottate per il collegamento da remoto devono essere idonee ad assicurare a tutti i partecipanti alla seduta:

- la massima riservatezza delle comunicazioni;
- la possibilità: della loro identificazione; di visionare gli atti; di partecipare, ove previsto, alla discussione; di partecipare alla votazione qualora aventi diritto, fermo restando che non è possibile ricorrere alla modalità da remoto per l'espressione del voto segreto.

Inoltre, in relazione alle suddette tecnologie e modalità utilizzate, esse devono essere idonee ad assicurare:

- la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti;
- il regolare svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- la possibilità al segretario della seduta di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta, per verbalizzarne gli esiti;
- gli esiti delle deliberazioni assunte.

7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento con alcuno dei componenti, si darà ugualmente corso ai lavori del Comitato se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Comitato che sia impossibilitato a collegarsi da remoto. Se invece il numero legale non è garantito o comunque nell'impossibilità di ripristinare in tempi brevi il regolare svolgimento dei lavori, la seduta viene interrotta ed aggiornata ad altra data. In tale ultimo caso restano valide le eventuali deliberazioni regolarmente adottate fino al momento dell'interruzione della seduta.

## **ARTICOLO 9 – Presidenza**

1. Presiede il Comitato il Sindaco del Comune Capofila o suo delegato ai sensi dell'art. 2 comma 6. Il Presidente resta in carica sino alla scadenza, per qualunque causa, del proprio mandato di amministratore, fatte salve le ipotesi di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 5.

2. Il Vicepresidente del Comitato viene eletto tra i propri componenti con le modalità di cui al successivo comma 3 e resta in carica per la durata di 5 anni, fatte salve le ipotesi di scadenza, per qualunque causa, del proprio mandato e di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 5. Il Comitato provvede alla nomina del Vicepresidente nella prima seduta utile e comunque entro quarantacinque giorni dalla cessazione della stessa carica. Il Vicepresidente uscente può essere rieletto una sola volta.

3. L'elezione del Vicepresidente del Comitato avviene attraverso votazioni segrete, distinte e separate, con espressione di una sola preferenza e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Comitato, procedendo ad arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore nel caso in cui la suddetta frazione dia luogo a decimali. Se nei primi due scrutini non si raggiunge la maggioranza prevista, nei successivi scrutini viene eletto il componente che abbia conseguito la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti il Comitato.

4. Oltre a quanto previsto in altre parti del presente Regolamento, il Presidente del Comitato:

- rappresenta l'ATS in seno alla Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 14, comma 2, lett. c). della L.R. n. 9/2024 ed in ogni altro rapporto con soggetti esterni;
- rappresenta l'ATS in seno alla Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2024;
- rappresenta legalmente l'ATS;
- definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni del Comitato;
- presiede le sedute del Comitato, ne dichiara l'apertura, ne dirige e coordina i lavori;
- provvede alle comunicazioni e alle altre attività previste dal precedente art. 7 avvalendosi dell'ufficio di supporto;
- sottoscrive la corrispondenza e gli atti di emanazione del Comitato;
- riferisce al Comitato sulle iniziative intraprese o da intraprendere;
- presiede le sedute dell'Esecutivo dei Sindaci di cui al successivo art 10 e ne coordina i lavori;
- collabora stabilmente con il Direttore dell'ATS.

5. In caso di assenza o impossibilità, anche temporanea, ovvero in caso di cessazione per qualunque causa della carica di Sindaco, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente fino a quando non sia ripristinata la capacità del Presidente a svolgere le sue funzioni. In caso di assenza, impossibilità o impedimento sia del Presidente sia del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte pro-tempore dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

## **ARTICOLO 10 – Esecutivo dei Sindaci**

1. Il Comitato nomina un Esecutivo composto da:
  - Presidente e Vice Presidente del Comitato
  - n. 6 Sindaci o loro delegati.
2. Per l'elezione dei componenti si tiene conto del criterio di rappresentatività dei Comuni per numero di abitanti nonché della rappresentatività degli ambiti territoriali antecedenti all'applicazione della DGR n. 2271 del 10/12/2013 (ex distretti Est, Sud-Est, Ovest e Vicenza).
3. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente con l'elezione del Vice Presidente del Comitato (secondo i criteri di maggioranza previsti per l'elezione del Vice Presidente). La votazione avviene mediante espressione di un'unica preferenza riferita a proposte di voto che riguardano l'intera composizione dell'Esecutivo.
4. Il mandato dei membri dell'Esecutivo ha durata di 5 anni e la loro scelta è funzionale al territorio. In caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali o di altra causa di cessazione del mandato, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di membro.
5. I componenti dell'Esecutivo possono rimettere il loro mandato presentando le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Comitato. Il Presidente, entro massimo quarantacinque giorni, convocherà il Comitato affinché proceda alla nuova elezione del componente dell'Esecutivo.
6. L'Esecutivo svolge tutti i compiti non espressamente riservati al Comitato. A tal fine:
  - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Comitato e ne istruisce gli atti;
  - b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona al Comitato dei Sindaci di Ambito;
  - c) assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta del Comitato dei Sindaci di Ambito o di altri organismi di rappresentanza degli Enti Locali;
7. La convocazione dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Ambito avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, a mezzo PEC, almeno tre giorni prima della data fissata.
8. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.
9. Di ogni seduta dell'Esecutivo viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte.

#### **ARTICOLO 11 – Spese**

1. La qualità di componente del Comitato e dell'Esecutivo dei Sindaci di Ambito, la carica di Presidente, di Vice Presidente e la partecipazione alle sedute non prevedono la corresponsione di alcuna indennità, gettoni o compensi comunque denominati di qualsiasi specie e natura.